



# ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 “STEFANINI”

## PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 STEFANINI DI  
TREVISO**

E

**LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE DEL COMPARTO  
ISTRUZIONE E RICERCA**

**Tenuto conto** che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr. 8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;

**Considerato** che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;

**Considerato** che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi

## SI STIPULA QUANTO SEGUUE

### Art. 1

**Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art.2 dell'Accordo Nazionale 2 dicembre 2020**



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



Ist. Comp. 4 - Stefani  
Member of UNESCO  
Associated Schools

**Istituto Comprensivo n.4 Luigi Stefanini di Treviso**

Sede Amm.va: V.le III Armata n. 35 – 31100 TREVISO – C.F. 94136100263  
Tel. 0422/582385 – CU UFW409  
[info@ic4stefanini.eu](mailto:info@ic4stefanini.eu) [tvic87300d@istruzione.it](mailto:tvic87300d@istruzione.it) [TVIC87300D@pec.istruzione.it](mailto:TVIC87300D@pec.istruzione.it)  
[www.ic4stefanini.edu.it](http://www.ic4stefanini.edu.it)

## ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 “STEFANINI”

Le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero e i relativi contingenti di personale sono:

- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità (art.2 co. 2 lettera a1 dell'accordo):
    - o nr 1 assistenti amministrativi;
    - o nr 1 assistenti tecnici in rapporto alle specifiche aree di competenza;
    - o nr 1 collaboratore scolastico nella sede di scrutinio esclusivamente per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola, nonché per la vigilanza all'ingresso principale
    - o Docenti: tutti i docenti coinvolti nelle operazioni di scrutini ed esami, se necessario al fine di rispettare le prescrizioni indicate al punto 3 del Protocollo di Intesa
  - adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti (art. 2 co. 2 lettera d1 dell'accordo):
    - o Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
    - e/o
    - o nr 1 assistenti amministrativi;
  - Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio (art. 2 co. 2 lettera a2 dell'accordo)
- nr 1 collaboratore scolastico

## Art. 2

### **Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili**

Solo nelle situazioni previste dall'accordo di cui trattasi, nell'individuazione dei lavoratori interessati a garantire i servizi minimi, si adottano i seguenti criteri:

- volontarietà
- rotazione in ordine alfabetico partendo dall'ultimo lavoratore individuato in precedenza

## Art. 3

### **Operazioni di scrutini e esami finali (art. 10 co. 6 lettere d ed e dell'accordo)**

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera a) dell'Accordo Nazionale, gli scioperi non potranno superare, nell'anno scolastico, il limite di 60 ore individuali, garantendo comunque, da parte del singolo docente, l'erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe.

## Art. 4

### Applicazione del protocollo di intesa

Il Dirigente scolastico, sulla base del protocollo di intesa, emana il conseguente regolamento nel pieno rispetto dei criteri generali sopra indicati.

Data, 18.2.2021

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Doriana RENNO

### RSU D'ISTITUTO

Docente Fregonese Annalisa

Docente Pornaro Claudia

Assistente Amministrativo Recupero Maria Grazia

Per **FLC CGIL** ( Prof.ssa Antonello M.)

Per **Cisl Scuola** Lina Zottarel

Per **SNALS** Marta Speranzini